



2013: NUOVE REGOLE COME CAMBIA IL FISCO

Giacomo Picconeri*

Si susseguono senza sosta le innovazioni in materia fiscale-tributaria e in queste pagine cerchiamo di stare dietro a tutte le modifiche di interesse della categoria dei geometri fornendo una informazione il più possibile completa e dettagliata, compatibilmente con lo spazio a disposizione. In queste pagine ci soffermeremo in particolare sulla "Legge di Stabilità" (Legge 228 del 24.12.2012).

LEGGE DI STABILITÀ (Legge 228 del 24.12.2012)

NUOVE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Sicuramente la più rilevante novità introdotta dalla Legge di stabilità è costituita dall'incremento delle detrazioni Irpef per i figli a carico. Dal 01.01.2013 infatti le detrazioni sono incrementate da € 800 ad € 950 per ciascun figlio a carico, che si incrementa ulteriormente ad € 1.220 nel caso lo stesso abbia un'età inferiore ai tre anni. Le suddette detrazioni si incrementano di ulteriori € 220 per ogni figlio portatore di handicap. La norma ha solo innalzato gli importi cosicché tutte le regole applicative risultano immutate.

"ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI MINORI E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Con la nuova legge è stato disposto l'annullamento d'ufficio di tutte le cartelle esattoriali di importi non superiori a € 2.000,00, comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi, iscritte nei ruoli formati e resi esecutivi in data antecedente al 31.12.1999. Sono comprese anche quelle per le quali è pendente ancora un giudizio a patto che non sia stato ancora effettuato alcun pagamento.

Sempre in relazione alle cartelle esattoriali è stato altresì previsto che in caso di iscrizione a ruolo errata, per qualsiasi motivo, il contribuente possa entro 90gg. dalla notifica inoltrare all'agente della riscossione

un'apposita domanda evidenziando e giustificando l'errore commesso. In tal modo l'agente è tenuto a sospendere gli atti esecutivi informando l'Ente creditore al quale è comunque demandata la verifica della domanda presentata. Se i motivi risultano corretti il tutto viene archiviato previo annullamento del ruolo che si intende regolarmente effettuato in caso di mancato riscontro negativo (diniego) trascorsi 220 gg. dalla domanda (silenzio assenso). In caso invece di diniego per false attestazioni il contribuente può incorrere oltre alle conseguenze penali per aver reso dichiarazioni mendaci, anche ad una sanzione che va dal 100 al 200% dell'importo iscritto a ruolo.

INCREMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA

Sempre in applicazione della Legge di stabilità è stato previsto con decorrenza dal 1 luglio 2013 l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dall'attuale 21 al 22%. Contrariamente a quanto indicato negli organi di stampa le altre aliquote (4% e 10%) non sono state toccate. Comunque anche questo incremento potrà essere evitato nel caso in cui entro la data per l'entrata in vigore saranno adottati nuovi provvedimenti legislativi aventi ad oggetto il riordino della spesa sociale e/o altri provvedimenti tendenti alla riduzione della spesa sociale.

È appena il caso di evidenziare che oltre a quanto sopra (aliquota IVA) null'altro viene modificato, sia per quanto riguarda la ritenuta di acconto, che resta pertanto al 20%, che al-

l'eventuale contributo previdenziale (alle Casse e/o all'Inps) ove dovuto. Tutto resterà invariato compreso il sistema di calcolo.

NUOVE DISPOSIZIONI E ADEMPIMENTI IVA

In ossequio a disposizioni a carattere comunitario tendenti ad armonizzare gli adempimenti sono state introdotte, con decorrenza dall'esercizio 2013, modifiche al decreto IVA (DPR 633/72) nel senso che:

1 - In sede di fatturazione, sia verso privati che nei confronti di operatori soggetti passivi nazionali e/o UE, è stato introdotto l'obbligo di indicare rispettivamente il codice fiscale/Part. Iva del cliente.

2 - In sede di fatturazione verso operatori comunitari, ma questa regola può essere di generale applicazione, accanto alla descrizione della merce/servizio o in calce al documento deve essere indicato oltre all'art. di esenzione (es.: art. 10, n.18 del DPR 633/72) che trattasi di 'Operazione Esente' oppure, a seconda delle casistiche che trattasi di 'Operazione non Imponibile' oppure 'Operazione non Soggetta' ed ancora 'Operazione soggetta ad Inversione Contabile - Reverse Change' e così via.

3 - È stato esteso l'obbligo di fatturazione anche per le operazioni carenti del requisito della territorialità. Da inizio anno, pertanto, sono soggette a fatturazione obbligatoria e rientrano nel volume di affari, le cessioni e le prestazioni "fuori campo IVA" cioè quelle che si considerano effettuate Extra-Ue, nei confronti di soggetti passivi e non.

4 - In relazione alle Operazioni Intra-comunitarie, modificando le regole pregresse, è stato stabilito che il momento in cui l'operazione si intende "effettuata" coincide con l'atto della spedizione dei beni dallo Stato di provenienza (Franco Fabbrica). Per dette operazioni il pagamento di eventuali acconti, anticipati rispetto la consegna dei beni, non rileva più ai fini di quanto sopra, con la conseguenza che per i detti non scatta più l'obbligo di fatturazione.

5 - In relazione infine ai termini di registrazione delle stesse si evidenzia

che nei casi di mancata ricezione della fattura riguardo l'operazione effettuata con soggetto passivo non residente, la relativa autofattura deve essere emessa e registrata entro il giorno 15 del terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.

6 - Per i servizi generici resi o ricevuti nell'UE da o verso operatori soggetti passivi extracomunitari la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione.

7 - Con il nuovo esercizio è stata modificata la disposizione sulla numerazione delle fatture emesse prevedendo che la stessa debba avere "un numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Tale indicazione, naturalmente non chiarissima, ha comportato diverse immediate interpretazioni.

A mio modesto parere il tutto può essere risolto indicando sulla fattura, vicino al n. progressivo anche l'anno di emissione (es: 1/2013; 2/2013; ecc.). Naturalmente detta soluzione non ne esclude altre diverse (es con codici alfanumerici), a patto che sia rispettato l'intento voluto dal legislatore (identificazione univoca).

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)

Dopo mesi e mesi di discussioni la Legge di stabilità ha introdotto con decorrenza dal 01.03.2013 una nuova imposta sulle transazioni finanziarie che colpisce i trasferimenti di proprietà di azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati (questi ultimi dal 01.07.2013). La stessa è dovuta in relazione al trasferimento dei detti beni nella misura ordinaria dello 0,2%, e dello 0,1% nel caso il detto trasferimento avvenga nei mercati regolamentari. Per il solo anno in corso, 2013, i suddetti importi sono stati aumentati nella misura dello 0,22% e dello 0,12%.

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL' ESTERO (IVIE)

Sempre con una disposizione contenuta nella Legge di stabilità in risposta ai numerosi dubbi di incostituzionalità, è stata eliminata la retroattività della suddetta imposta; conseguentemente è stato stabilito che il

primo esercizio di applicazione è il 2012 e che quanto già versato per l'anno 2011, deve essere considerato quale acconto a valere sull'imposta dovuta per il (nuovo) primo esercizio di applicazione, appunto il 2012. È stato altresì disposto che per il versamento si dovranno seguire le regole generali Irpef che prevedono due acconti nell'esercizio di competenza (giugno /novembre) ed il saldo nell'esercizio successivo in sede di dichiarazione dei redditi.

Le altre regole non risultano modificate pertanto l'aliquota ordinaria resta pari allo 0,76% del valore dell'immobile e quella ridotta, in caso di immobile adibito ad abitazione principale, è sempre pari allo 0,4%.

IMPOSTA ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL' ESTERO (IVAFE) - NOVITÀ

Anche per questa nuova imposta come per la precedente ne è stata annullata l'applicazione retroattiva e consentito lo spostamento in avanti dal 2011 al 2012 di quanto già corrisposto a titolo di acconto. In conseguenza poi alle numerose critiche avanzate, è stato alleggerito il carico fiscale per i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti da persone fisiche nei Paesi dell'Unione Europea (con saldo superiore ad € 5.000,00); in detti casi infatti l'imposta è dovuta in un importo fisso pari ad € 34,20.

AGGIORNAMENTO DELLE DEDUZIONI IRAP

Sono state oggetto di revisione-aggiornamento le deduzioni forfettarie e quelle legate all'utilizzo di dipendenti ai fini della determinazione dell'Irap. Poiché le stesse, per espresa determinazione legislativa, si renderanno applicabili solo dall'esercizio 2014, si ritiene non utile entrare nello specifico.

ULTERIORMENTE RIDOTTA LA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI

Contrariamente ad ogni aspettativa la Legge di stabilità modifica ulteriormente la percentuale di deducibilità delle autovetture aziendali portando la dal 27,5% recentemente stabilito dalla "Legge Fornero" al nuovo e defi-

nitivo 20%. Ciò significa che dal 2012 al 2013 la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento e delle spese di utilizzo di questi beni risultano essere state dimezzate. Nel caso le stesse fossero assegnate in uso ai dipendenti la percentuale di deducibilità non è stata ulteriormente modificata, pertanto resta come convenuto nel precedente intervento dal 90% del 2012 al 70% del 2013.

NUOVA PROROGA PER LA RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI

La Legge di stabilità ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli o edificabili) non detenuti in regime d'impresa, mediante la redazione di un'apposita perizia giurata di stima e il versamento della prevista imposta sostitutiva con riferimento al valore degli stessi al 01.01.2013.

A seguito dell'affrancamento, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima, conseguentemente in caso di successiva cessione risulterebbe ridotta la tassazione delle eventuali plusvalenze realizzate. Non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che:

- non sono più possessori delle partecipazioni o dei terreni alla data dell'1.1.2013;
- hanno acquisito le partecipazioni dopo l'1.1.2013, compresi eredi e donatari.

Resta confermata la misura dell'imposta sostitutiva dovuta, che va calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi sull'incremento di valore attribuito), e pari al: 2%, per le partecipazioni "non qualificate" ed al 4%, per le partecipazioni "qualificate";

In base a quanto stabilito dalla legge la perizia va giurata ed il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il termine ultimo del 30.6.2013; ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Come già previsto in occasione della precedente ultima proroga, può scom-

putarsi dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'imposta versata in relazione alla precedente rivalutazione attuando una sorta di compensazione a scomputo.

ANTICIPAZIONE NELL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA PEC

Con un apposito provvedimento è stato anticipato al 30.06.2013 l'obbligo di dotarsi di un'apposita casella di posta elettronica certificata (PEC) anche per tutte le imprese individuali attive. Come per gli altri soggetti (società e professionisti) entro la suddetta data la PEC deve essere comunicata alla CCIAA competente per territorio. Nel caso invece di nuove iscrizioni conseguenti alla costituzione la PEC deve essere attivata immediatamente in sede di inizio di attività.

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO OBBLIGATORI NEI RAPPORTI COMMERCIALI

Quanto già evidenziato e commentato in articoli precedenti apparsi su questa rivista in relazione ai rapporti finanziari nascenti e derivanti dagli acquisti e forniture di generi alimentari, con il nuovo anno è stato esteso a tutte le categorie di attività (con la sola eccezione della sanità pubblica). Pertanto dal 01.01.2013 in forza del D.Lgs. 192/2012 le regolazioni finanziarie derivanti e conseguenti a cessioni di beni e/o a prestazioni di servizi (quindi per imprese e professionisti) debbono essere effettuate entro 30gg. dal ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento. In verità può essere (contrattualmente) previsto anche un termine diverso, più ampio ma a condizione che lo stesso sia stato concordato per iscritto (fino ad un max di 60gg. salvo particolari eccezioni) e comunque non gravemente iniquo per il creditore. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta l'applicazione automatica degli interessi di mora senza alcun onere a carico del creditore (es. messa in mora, con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto, 30gg o dal contratto).

Costituiscono una deroga alla regola generale sopraindicata i pagamenti di debiti nell'ambito delle procedure concorsuali (es. fallimenti) e per

quelli previsti in relazione a pratiche di risarcimento.

AGGIORNAMENTO RENDITE FONDARIE (DOMINICALE ED AGRARIO)

Con la Legge di stabilità è stato convenuto che per il triennio 2012/2014 il reddito dominicale ed agrario dei terreni debba essere ulteriormente rivalutato del 15%. Nel caso invece di terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli regolarmente iscritti la rivalutazione è dovuta per il 5%.

Conseguentemente per ottenere il reddito imponibile da indicare nella dichiarazione dei redditi il reddito catastale risultante al Catasto Terreni andrà complessivamente moltiplicato per 80% (70% per gli imprenditori agricoli) sulla base di precedenti disposizioni e poi di un ulteriore 15% (o 5% per gli imprenditori agricoli) in conseguenza della presente disposizione.

IL RIMBORSO PARZIALE DELL'IRAP PAGATA 2007/2012

Con un provvedimento di fine anno, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello per procedere alla richiesta di rimborso, parziale, dell'Irap indebitamente corrisposta nel periodo 2007/2012 in applicazione dell'art. 2 del D.L. 201/2011 applicabile dal 2012 ma fatto retroagire e valevole anche per il sopraindicato periodo con l'art. 4 del DL. 16/2012. Trattasi dell'Irap pagata su una parte del costo del personale dipendente ed assimilato in presenza della deduzione forfettaria del 10%.

In attuazione delle sopraindicate disposizioni i contribuenti potranno chiedere il rimborso delle maggiori imposte IRES ed IRAP versate presentando l'istanza in via telematica a scadenze programmate mediante il cd. "clic-day" (per il Lazio, Roma e Provincia dal 4 al 6 marzo 2013).

Ai fini di un calcolo approssimativo dell'importo "rimborsabile" si evidenzia che da alcune elaborazioni effettuate scaturisce che lo stesso risulta essere all'incirca pari a circa lo 0,5-1% del costo del personale sostenuto nei predetti esercizi.

**Dottore commercialista*